

C. MODALITA'

- L'attestato di idoneità viene rilasciato previa specifica domanda e in conformità alle condizioni della Convenzione stipulata dalle Diocesi di Lecce e Brindisi-Ostuni e sottoscritta in data 24 luglio 2021.
- L'attestato di idoneità viene rilasciato a chi, previa presentazione della domanda, abbia superato le prove d'Esame.
- In relazione a quanto previsto dalla *Deliberazione CEI* approvata dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma, 6/10 maggio 1991, nel punto 2.2, l'idoneità viene rilasciata di norma in riferimento ad uno specifico ordine di scuola, ossia Primo Ruolo (Infanzia-Primaria) e Secondo Ruolo (Secondaria 1° grado-Secondaria 2° grado)
- Per l'eventuale procedimento di revoca dell'idoneità vale quanto disposto dal *Can. 805 del Codice di Diritto Canonico*, dalla *Delibera n°41 della CEI* (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma, 14/18 Maggio 1990), dalla *Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell'idoneità dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche* (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma 6/10 maggio 1991) e da quanto specificato nelle norme diocesane

3. NORMA SPECIFICA

La Certificazione dell'Idoneità rilasciata non è da intendersi valida ai fini di un eventuale Concorso a Cattedra per l'Insegnamento della Religione Cattolica

Il presente Decreto entra in vigore in data odierna e ha piena efficacia normativa per le Comunità diocesane di Lecce e Brindisi-Ostuni, nonostante qualsivoglia precedente norma contraria.

LECCE, 26 LUGLIO 2021



Firma Arcivescovo

Domenico Caliendo